

32458-21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -
Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -
Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

Oggetto

EQUA
RIPARAZIONE

Ud. 24/06/2021 - CC

R.G.N. 29227/2020

Rep.
Rom 32458

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29227-2020 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)

presso lo studio dell'Avvocato

(omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis) ;

- ricorrente -


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (omissis) in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso il decreto n. 3555/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositato il 13/10/2020;

6276
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.





ritenuto che la vicenda, per quel che qui rileva, deve essere riassunta nei termini seguenti:

(omissis) adì la Corte d'appello di Bari onde vedersi riconosciuta l'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile; il Consigliere delegato della predetta Corte, accolta la domanda, liquidò al chiesto titolo la somma di € 900,00, oltre al rimborso delle spese, determinato in complessive € 225,00; il Collegio, in accoglimento dell'opposizione avanzata dal (omissis) revocato il decreto monitorio, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 1.260,00, nonché al rimborso delle spese legali, rapportate all'implemento riconosciuto di € 360,00;

ritenuto che avverso quest'ultima statuizione il (omissis) propone ricorso sulla base di unitaria censura e che l'Amministrazione è rimasta intimata;

considerato che la doglianza, con la quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per essere stato violato il principio della soccombenza, risulta manifestamente fondato, valendo quanto segue:

- la Corte locale revocando in toto il decreto monitorio, posto all'epilogo della prima fase, ne ha, di conseguenza, eliminato anche la statuizione sulle spese ed essendosi limitata, all'esito della fase dell'opposizione, a riconoscere le sole spese riferite all'implemento di € 360,00, ha ingiustamente precluso alla parte vittoriosa il riconoscimento del rimborso dell'integralità di esse, il quale andava quantificato in ragione dell'intero indennizzo riconosciuto;
- questa Corte ha avuto modo di precisare che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad

oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6, n. 26851, 22/12/2016, Rv. 641924; conf., Cass. n. 9728/2020);

- ciò posto la decisione deve essere cassata con rinvio perché il Giudice del rinvio provveda a nuova regolamentazione delle spese, nel rispetto del seguente principio di diritto: *“in materia di equa riparazione, ove la corte d'appello in composizione collegiale revochi il decreto monocratico, riconoscendo alla parte privata opponente un equo compenso maggiore, le spese legali da porsi a carico della pubblica amministrazione debbono essere liquidate a misura dell'intera vicenda processuale”*; nonché a regolare le spese del presente giudizio di legittimità;


P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2021.

n. 29227/2020

Il Presidente
(Luigi Giovanni Lombardo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 08 NOV 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Laura Cosima Pugliese

